

6.2. VENDITA BENI MOBILI

Ai sensi degli artt. 105 e 107 L. F., la vendita dei beni mobili (in questo caso non registrati) sarà effettuata tramite procedura competitiva (**vendita telematica¹¹ asincrona**), avvalendosi del soggetto specializzato Astalegale.net spa, che agirà come gestore della vendita telematica, applicando poi una commissione sulle vendite effettuate, calcolato sul valore di aggiudicazione ed interamente a carico dell'aggiudicatario¹².

La vendita sarà inoltre eseguita sulla base delle stime già effettuate dall'esperto nominato (ed innanzi riportate) e assicurando la massima informazione e partecipazione degli interessati con adeguate forme di pubblicità; in particolare, l'impiego della gara telematica e della piattaforma Spazioaste.it comporta la pubblicazione della vendita sui siti internet coordinati dal gestore e quindi comporta già automaticamente una adeguata forma di pubblicità. La vendita fruirà inoltre di una vetrina sul sito Astalegale.net. Ai sensi dell'art. 107 I comma L.F. sarà poi eseguita la pubblicazione sul P.V.P. almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

Ai sensi dell'art. 107 IV comma L.F., il liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F. potrà sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto; tanto potrà in sostanza avvenire tra il momento dell'aggiudicazione e il deposito in cancelleria della documentazione¹³. Difatti degli esiti delle procedure sarà informato l'Ill.mo G.D., depositando in cancelleria la relativa documentazione. Naturalmente resta fermo il potere dell'Ill.mo G.D. di sospendere la vendita ex art. 108 L.F., qualora ricorrano gravi e giustificati motivi oppure, su istanza presentata entro 10 giorni dal deposito della documentazione, qualora il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Al fine di agevolare il ceto creditorio, accelerare la liquidazione e contenere i costi connessi alla movimentazione beni da consegnare, il sottoscritto ritiene opportuno, ai fini della vendita, accorpate tutti i beni da liquidare (spesso di importo unitario irrisorio) in due lotti omogenei per

¹¹ Tale modalità di vendita, tra l'altro prevista dal decreto di omologazione, garantisce vantaggi, rispetto alla modalità classica, in termini di delocalizzazione della vendita, trasparenza e libera competizione.

¹² La preferenza per tale fornitore, dipende dalla precedente esperienza positiva maturata per altre vendite fallimentari e soprattutto dalla disponibilità di assistenza anche in loco.

¹³ Cfr. "Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento", pag. 42, CNDCEC, febbraio 2016.

collocazione geografica: Piano di Sorrento e Fasano. Le stime fornite dai periti saranno assunte per determinare il prezzo base complessivo di ciascun lotto, che sarà di volta in volta e automaticamente ridotto del 20% rispetto a quello dell'infruttuosa gara precedente. I tentativi di vendita saranno rinnovati ad intervalli tali da permettere la pubblicazione sul P.V.P. almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva (ai sensi dell'art. 107 I comma L.F.).

Ogni interessato potrà prendere direttamente visione dei beni in vendita, previo appuntamento¹⁴.

¹⁴ Per quanto riguarda le ulteriori condizioni della vendita, le spese di trasporto, per il prelievo dei beni ed eventuali oneri fiscali o notarili connessi alla vendita saranno posti a carico dell'aggiudicatario. Il ritiro dovrà avvenire entro 20 giorni dall'acquisto previo appuntamento da concordare e i beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della provvigione.

La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; anche in caso di beni fungibili, la vendita sarà eseguita a corpo e non a misura. Avendo la vendita natura coattiva non potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza, graverà sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.